

7
Doc. 5



**Ufficio Circondariale Marittimo
Guardia Costiera
ANZIO**

REGOLAMENTO DI SICUREZZA
AREE DEMANIALI MARITTIME PORTUALI
IN USO ALLA SOC. CAPO D'ANZIO SPA

**Approvato con Ordinanza n. 03/2017 in data 31.01.2017
dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio**

TITOLO III

Disciplina per la sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità

Art. 5 L'ormeggio di unità da diporto è disciplinato dalla società concessionaria con proprio **"Regolamento interno di gestione"**. A tal fine la società concessionaria:

- a) è responsabile dell'assegnazione dei posti-barca e della disciplina di ormeggio;
- b) cura installazione e manutenzione di efficienti sistemi di ormeggio, di idonea segnaletica presso la banchina, i pontili e gli altri arredi portuali, di impianto antincendio ed altri sistemi di fornitura di servizi;
- c) organizza un idoneo **servizio di assistenza all'ormeggio** con qualificato personale, munito di adeguati mezzi nautici, di apparato radio VHF (secondo quanto previsto dall'atto concessorio, mantenendo ascolto continuo su canale 16 e sull'apposito canale di lavoro CH 74, comunicato formalmente all'Autorità Marittima) ed altri strumenti necessari;
- d) espone in luogo visibile Ordinanze ed altre vigenti disposizioni della competente Autorità Marittima, rendendole disponibili al proprio personale ed ai collaboratori, agli utenti del porto e delle annesse strutture turistico-ricettive, agli ospiti, agli operatori autorizzati ed a tutti gli altri soggetti aventi titolo;
- e) collabora con la competente Autorità Marittima, ai sensi degli art. 69-70 del Codice della Navigazione e delle vigenti norme, in caso di necessità a fini di attività di ricerca e soccorso in mare (dando immediato avviso di ogni notizia utile e mettendo a disposizione mezzi, dotazioni e personale alle proprie dipendenze) ed a fini di attività di polizia giudiziaria ed amministrativa (a titolo d'esempio: ricerca di notizie su proprietari di unità o titolari di posti-barca, esecuzione di provvedimenti disposti dalla competente Autorità Giudiziaria, etc.);
- f) per gli scopi di cui al precedente comma e), istituisce un apposito **sistema di registrazione** da cui in ogni momento, a richiesta dell'Autorità Marittima o di altre forze di polizia, possano desumersi i dati dell'unità presenti nel porto, del proprietario e del conduttore. In caso di rifiuto di comunicazione dei suddetti dati, la Società concessionaria dovrà negare l'ormeggio all'unità.

Art. 6
4

È fatto obbligo alla società concessionaria di:

- a) consentire in ogni momento l'ormeggio di mezzi navali di Guardia Costiera, Forze Armate e di polizia, servizi di soccorso o emergenza, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, incaricati di pubblico servizio, per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali e di polizia;
- b) consentire in ogni momento l'ormeggio di altre unità navali per fini di rifugio e/o forza maggiore, in caso di avverse condizioni meteomarine e/o altri motivi di salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, per il tempo strettamente necessario e compatibilmente con le caratteristiche delle unità in parola;
- c) rimuovere e custodire a proprie spese – ferma restando la facoltà di rivalersi successivamente verso terzi responsabili – unità navali ormeggiate in assenza di legittimazione, in stato di abbandono e/o che, seppur non siano qualificabili quali "rifiuto" ai sensi della vigente normativa in materia, costituiscano pericolo o intralcio per la sicurezza della navigazione, sulla base delle proprie motivate valutazioni ovvero ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima, come anche procedere al recupero di eventuali unità affondate nell'ambito della concessione per le quali non provveda l'avente diritto, fatta salva l'azione di rivalsa verso i responsabili/avente diritto;



- d) garantire il **servizio antincendio e antinquinamento**, predisponendo i piani di cui all'art. 11 dell'atto concessorio, nonché i **servizi di disinquinamento e pulizia degli specchi acquei** gestiti;
- e) svolgere un idoneo **servizio di vigilanza e sorveglianza** nell'ambito delle aree demaniali marittime e specchi acquei assentiti in concessione;
- f) allertare l'Autorità Marittima e/o FF.PP. e/o gli Enti preposti al soccorso al verificarsi di situazioni emergenziali di qualsiasi natura, provvedendo a redigere, al termine dell'emergenza, dettagliati rapporti sui fatti occorsi da inoltrare senza ritardo alle medesime autorità pubbliche;
- g) garantire la reperibilità telefonica, senza soluzione di continuità, dei dipendenti, comunicando formalmente nominativo e numeri di telefono all'Autorità Marittima/FF.PP.;
- h) garantire l'efficienza della **pianificazione antincendio ed antinquinamento** adottata;
- i) assicurare ogni altro adempimento previsto dal titolo concessorio in essere.

Art. 7 Fatte salve le disposizioni del Regolamento di cui all'art. 5, **all'interno del porto, nonché in mare entro 500 metri dall'imboccatura, è comunque fatto obbligo di:**

- a) direzione personale delle manovre da parte del comandante/conducente dell'unità, in occasione di ingresso ed uscita dal porto, accosto, ormeggio e disormeggio, operazioni di bunkeraggio ed ogni altra attività tecnico-nautica di particolare difficoltà, nell'osservanza dei provvedimenti emanati dalla locale Autorità Marittima (pescaggio, procedure di ingresso/uscita, etc.), portolano ed altre pubblicazioni nautiche in vigore;
- b) rispetto del proprio turno di manovra, secondo le vigenti norme e in base al prudente apprezzamento delle condizioni meteomarine;
- c) contattare preventivamente la sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio (ch. VHF 16 o al nr. tel. 06.9844525 – 06.9846235) e poi il concessionario su canale di lavoro (che lo stesso avrà cura di comunicare formalmente all'A.M.);
- d) in ogni caso, tutte le manovre, in particolare quelle di ingresso/uscita dal porto, devono essere effettuate in accordo con il vigente "*Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72), reso esecutivo con legge n° 1085/1977*";
- e) raggiungere l'ormeggio assegnato con manovre prudenti, eseguite sempre a velocità di sicurezza;
- f) assumere tutte le precauzioni e le misure di prudenza e di sicurezza atte a prevenire situazioni di pericolo, evitando danni a terzi e/o alle opere portuali;
- g) assicurare che l'unità della quale si ha la responsabilità della conduzione posseda e mantenga i requisiti di galleggiabilità, stabilità e navigabilità necessari a soddisfare le condizioni previste ai fini della sicurezza della navigazione e contro il pericolo di inquinamento e di incendio;
- h) adottare ogni azione necessaria ed indispensabile per la sicurezza degli ormeggi, della navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare, tanto più se in presenza di condizioni meteomarine sfavorevoli (forte vento e/o risacca); se del caso, valutare, sotto la propria esclusiva responsabilità, se procedere o meno all'ingresso in porto ovvero mettersi alla cappa o dirigere verso altro riparo/sorgitore;
- i) raggiungere mediante la rotta più breve il punto di ormeggio assegnato – se in entrata – o l'imboccatura del porto – se in uscita – evitando di eseguire manovre ed/o evoluzioni non necessarie;
- j) ormeggiare in genere di punta e comunque secondo il sistema d'ormeggio predisposto presso il posto-barca assegnato, assicurandone l'adeguato utilizzo. A tal fine, **ogni utente è responsabile della sicurezza della propria unità**, con riguardo a corretta esecuzione di modalità d'ormeggio, idoneità di cavi e attrezzi di bordo, protezione dello scafo con idonei parabordi su entrambi i lati;